



Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna A.C. 1202-A

Dossier n° 92/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
24 marzo 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.C. | 1202-A |
| Titolo: | Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della costituzione |
| Iniziativa: | Parlamentare |
| Primo firmatario: | on. Arlotti |
| Date: | |
| termine dell'esame in Commissione: | 23 marzo 2017 |

Contenuto

Il progetto di legge [A.C. 1202-A](#) dispone (**articolo 1**) che due comuni della provincia di Pesaro e Urbino, **Montecopiolo** e **Sassofeltrio**, siano distaccati dalla regione Marche, nel territorio della quale sono attualmente compresi, per essere aggregati alla **regione Emilia-Romagna**, nell'ambito della provincia di Rimini.

Si tratta di due comuni il cui territorio è compreso, in parte, nell'area della Alta Val Marecchia cui afferiscono i comuni di Castel delci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello. Sono i sette comuni che nel 2009 sono stati distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna a seguito dell'approvazione della [legge 3 agosto 2009, n. 117](#).

La disposizione si inserisce nella procedura prevista dall'[articolo 132, secondo comma, della Costituzione](#), che consente, con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali e previa approvazione con *referendum* della maggioranza delle popolazioni interessate, il **distacco dei comuni** che ne facciano richiesta **da una regione** e la loro aggregazione **ad un'altra**.

Il distacco dei comuni nella Costituzione

Circa la sussistenza dei richiamati presupposti costituzionali, i *referendum* per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti nei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio in data 24-25 giugno 2007; del risultato positivo è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2007.

Il parere della Regione dell'Emilia Romagna risulta espresso con risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012 (periodico -parte seconda); il parere è favorevole.

Non risulta invece espresso il parere della regione Marche.

Si ricorda in proposito che la Presidenza della Commissione Affari costituzionali, con lettere del 12 novembre 2014, dell'8 luglio 2015 e del 21 ottobre 2015, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale delle Marche l'espressione del predetto parere. Nella riunione del 12 gennaio 2016 l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Affari costituzionali, viste le reiterate richieste di espressione del parere ed in considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima di tali richieste, ha ritenuto che, essendosi la Commissione pienamente attenuta al principio di leale collaborazione, sussistessero le condizioni per proseguire nell'*iter* legislativo. È stato peraltro ritenuto opportuno procedere allo svolgimento di un'audizione informale di esperti, al fine di acquisire la loro opinione in ordine al citato orientamento di procedere nell'esame delle citate proposte.

Nella seduta del 10 marzo 2016 il Presidente ha riferito che tutti gli esperti ascoltati in audizione hanno convenuto che la mancata espressione del parere da parte della Regione interessata non può costituire, alla luce del dettato costituzionale, motivo ostativo alla prosecuzione dell'*iter* parlamentare. E' stata richiamata la costante giurisprudenza costituzionale e in particolare la

sentenza n. 33 del 2011, che ha evidenziato come "la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione si conformino, nei rispettivi comportamenti, a tale principio; pertanto, chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio, mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine dato". Inoltre è stato evidenziato che, sempre secondo la Corte Costituzionale, anche in mancanza della previsione di un termine per l'espressione del parere, deve escludersi che l'organo consultato possa, rifiutandosi di rendere il parere, procrastinare *sine die* il termine, perché in tal modo si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto, inconciliabile con la natura della funzione consultiva (sentenza n. 225 del 2009).

L'**articolo 2** della proposta di legge prevede la nomina, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un **commissario straordinario** per procedere, insieme alle amministrazioni coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare il trasferimento dei due comuni (**comma 1**).

Adempimenti amministrativi

Il commissario è nominato, con proprio decreto, dal **Ministro dell'interno**, previo parere delle regioni Emilia-Romagna e Marche e della provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che sosterrà, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario (**comma 2**).

Nomina del commissario straordinario

Gli enti coinvolti - le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini - provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza e, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di più enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Come specificato in sede referente, gli strumenti per attuare tale collaborazione sono individuati negli **accordi, intese e atti congiunti**.

Collaborazione interistituzionale

In ogni caso, il processo di trasferimento dovrà essere svolto nel rispetto di una serie di **garanzie** quali:

- la continuità delle prestazioni e l'erogazione dei servizi;
- la definizione dei profili successivi (anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali e ai profili fiscali e finanziari);
- la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire;
- l'assistenza ai cittadini, enti e imprese.

Inoltre, nella fase transitoria dovranno comunque essere garantiti gli **interessi primari** dei residenti nei territori dei due comuni, tra cui:

- l'incolumità pubblica;
- la tutela della salute;
- la parità di accesso alle prestazioni.

Anche i **sindaci** dei due comuni partecipano alle attività connesse al trasferimento, con poteri consultivi (**comma 3**).

Gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dagli enti coinvolti (regioni e province) entro 180 giorni. In caso in cui entro tale termine non sia completato il trasferimento il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi **entro un anno** dell'entrata in vigore della legge (**comma 4**).

Termine di attuazione

Nel corso dell'esame in sede referente, è stata introdotta una **disposizione in materia elettorale** per chiarire che i due comuni, in conseguenza del trasferimento, cessano di far parte del collegio Marche 01 (che comprende l'intera provincia di Pesaro e Urbino, oltre ad alcuni comuni di quella di Ancona) ed entrano a far parte del collegio Emilia-Romagna 07 (che comprende le province di Rimini e di Forlì-Cesena). Sono due dei 100 collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati, indicati nella tabella A allegata al [D.Lgs. 122/2015](#), emanato in attuazione della legge di riforma elettorale ([L. 52/2015](#)). Non è necessario modificare la citata tabella, in quanto le due province interessate al trasferimento sono comprese interamente nei rispettivi collegi (**comma 5**).

Collegi elettorali

La proposta dispone in ordine al trasferimento degli **atti e degli affari amministrativi pendenti** al momento dell'entrata della legge, ai nuovi organi competenti (**comma 6**).

Nel corso dell'esame in Commissione è stato inserito il **comma 7** che rinvia, per la

rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, a quanto previsto in materia dal [decreto-legge n. 2/2010](#).

Rimodulazione
dei trasferimenti
erariali

L'art. 4, comma 9-*bis*, del [D.L. 2/2010](#), dispone che, in ordine alla determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute al passaggio da una regione ad un'altra, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50% in base alla popolazione residente e per il 50% in base al territorio, secondo i dati dell'ISTAT (**comma 7**).

Il **comma 8** reca la clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri.

Infine, si dispone in ordine alla entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (**articolo 3**).

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La II Commissione Giustizia ha espresso parere di nulla osta il 22 marzo 2017, mentre la V Commissione Bilancio si è riservata di rendere il proprio parere all'Assemblea.

La Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con due osservazioni, relative all'articolo 2, comma 2, che invitano a valutare l'opportunità di integrare il procedimento di nomina del commissario con il parere della provincia di Pesaro e Urbino e di fissare un termine per l'espressione dei pareri, disciplinando le conseguenze della mancata espressione degli stessi.